

KS. MAREK STORY

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI NELLA VITA DELLA PARROCCHIA

La comunità parrocchiale costituisce la fondamentale articolazione della Chiesa particolare e del suo ministero pastorale; è il luogo primario in cui la generalità dei fedeli è chiamata a prendere coscienza e a vivere la propria corresponsabilità ecclesiale e il suo inserimento in un preciso territorio, è il luogo nel quale la fede può diventare accessibile a tutti nelle condizioni concrete della vita quotidiana¹.

Questa “determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore”², gode per il diritto stesso di personalità giuridica canonica³.

La personificazione civile degli enti parrocchiali è assolutamente necessaria perché essi possano avere una effettiva autonomia patrimoniale. Quest’auto-nomia patrimoniale è indispensabile per metterli in grado di sviluppare tutte

KS. DR MAREK STORY, kapłan diecezji rzeszowskiej, adiunkt w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, sędzia Sądu Biskupiego w Rzeszowie. Kontakt: mks80@wp.pl

1. M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici: la parrocchia, Il Vangelo e i soldi*, w: *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa*, red. M. Rivella, Milano 2000, s. 271.
2. Can. 515 § 1.
3. Can. 515 § 3.

le attività in qualità di titolari, da quelle propriamente pastorali fino a quelle ritenute a carattere commerciale⁴ dall'orientamento civile, nonché per ricevere donazioni, eredità e legati loro destinati⁵.

Va subito sottolineato che il parroco, oltre ad essere colui che regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, contemporaneamente è il “legale rappresentante e l'amministratore dei beni parrocchiali”⁶. Egli rappresenta ed amministra la parrocchia anche per l'ordinamento giuridico statale⁷. Inoltre il parroco non può rinunciare alla sua responsabilità amministrativa⁸, né ridurre questa ad una mera ratifica delle decisioni prese dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici⁹. Peraltro, svolge questo compito sempre sotto l'autorità del vescovo diocesano. Inoltre, essendo la parrocchia una persona giuridica pubblica distinta dalla diocesi e godendo di autonomia di gestione, il vescovo diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza¹⁰.

Descrivendo la figura del parroco, il can. 519 indica anche la modalità di esercizio della sua missione: “con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto di fedeli laici”. Allora la parrocchia è una comunità in cui tutti i fedeli, nella varietà dei loro carismi e ministeri, sono invitati a fare l'esperienza della comunione e ad essere come un segno e uno strumento di unità per il mondo. Partecipazione e corresponsabilità, nella Chiesa, “non sono una benevola concessione della autorità, ma una profonda e vera esigenza dell'essere della Chiesa”¹¹.

Il papa Giovanni Paolo nell'allocuzione ai vescovi francesi ha detto: “sacerdoti e laici si riconoscono reciprocamente nelle loro vocazioni specifiche. In molti casi la rarefazione dei preti ha portato i laici ad assumere maggiori responsabilità, ma la ragion d'essere essenziale della loro collaborazione non è una supplenza, è una presenza di impegno comune”¹². In questo contesto, il

4. Mai però con scopo di lucro.

5. J.P. Schouppe, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 2018, s. 193.

6. Can. 532 e can 1279 § 1.

7. Tuttavia, se la legislazione civile stabilisce che l'ente parrocchiale civilmente riconosciuto deve essere amministrato da altre persone, una soluzione può essere trovata nel can. 1279 § 1: “a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine”.

8. Can. 1289.

9. D'ora innanzi: CPAE.

10. J.P. Schouppe, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, s. 193.

11. P. Urso, *La struttura interna delle chiese particolari*, w: *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, Roma 2001, s. 434.

12. Giovanni Paolo II, *Allocuzione ai vescovi francesi dell'est in visita ad limina*, 30.I.1987, w: “La traccia” 8 (1987), s. 83.

codice prevede due organismi di partecipazione: il Consiglio pastorale della parrocchia e il Consiglio per gli affari economici. Nel seguente articolo vogliamo esaminare soltanto il secondo Consiglio.

1. La natura del CPAE

Nel nuovo codice di diritto canonico si prevede il CPAE, come organismo di partecipazione e di corresponsabilità dei laici conferendogli il carattere di un organo di consultazione, il quale ha la funzione di sostenere il parroco nell'amministrazione del patrimonio parrocchiale¹³.

L'amministrazione dei beni dovrebbe essere definita come "tutte le attività volte a conservare i beni, migliorarli, coglierne frutti e portarli all'obiettivo prefisso"¹⁴. Il patrimonio parrocchiale è composto di beni materiali sia immobili (terreni ed edifici) che mobili (oggetti, attrezzi, inventario, ecc.) e anche di beni immateriali come diritti di proprietà immateriale (per esempio beni intellettuali). Nell'ambito delle competenze del Consiglio entra esclusivamente il patrimonio ecclesiastico (di proprietà della parrocchia, destinato a scopi religiosi) e il Consiglio non può interferire nell'amministrazione del patrimonio con cui si mantiene il parroco¹⁵.

Dal tenore del. can 537 CIC risulta chiara la natura di quest'organismo di partecipazione, il quale non ha il potere amministrativo, che spetta al parroco, l'unico amministratore e rappresentante legale della parrocchia, ma è di aiuto al parroco per l'amministrazione dei beni della parrocchia: "in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia"¹⁶. Quando e come egli debba esprimere il suo parere o dare il consenso viene stabilito dal diritto, sia universale che particolare¹⁷.

In base ai canoni del libro V del CIC si possono distinguere due tipi di amministratori delle chiese:

-
13. M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, in "Quaderni di Diritto Ecclesiale", 1 (1988), s. 20-23; P. Urso, *La chiesa particolare e la parrocchia come soggetti dell'amministrazione di Beni temporali*, w: *I beni temporali della Chiesa*, Milano 1997, s. 150-152.
 14. P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, Sandomierz 2001, s. 18.
 15. E. Przekop, *Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II*, Olsztyn 1990, s. 37.
 16. V. De Paolis, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici e i beni patrimoniali della parrocchia*, w: *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, s. 282; P. Urso, *La chiesa particolare e la parrocchia come soggetti dell'amministrazione di Beni temporali*, s. 151.
 17. M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici: la parrocchia, Il Vangelo e i soldi*, s. 279-280; N. Von Manh, *La parrocchia nella Chiesa comunione*, Roma 2009, s. 67.

a) amministratori principali ossia coloro che amministrano direttamente una data persona ecclesiastica che possiede beni temporali¹⁸;

b) altri amministratori che sostengono l'amministratore principale nelle sue attività¹⁹.

Tutti, sia il clero che i laici che partecipano, in forza di un mandato giuridico, all'amministrazione dei beni della chiesa devono svolgere le loro funzioni in nome della Chiesa, in conformità alla legge (cfr. can. CIC 1283). Il CPAE deve essere incluso nel secondo gruppo di amministratori (o meglio coamministratori). Il CPAE è un organo collegiale ausiliare nell'esercizio del potere amministrativo a livello parrocchiale.

Il fedele incorporato alla Chiesa in virtù dei sacramenti del Battesimo e della Cresima è abilitato realmente a partecipare, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità e perciò il suo apporto è assolutamente necessario. La consulenza non è quindi mai facoltativa, ma è essenziale all'interno della Chiesa affinché ciascuno porti il suo mattone per la comune opera di costruzione²⁰.

Va osservato, tuttavia, che è il parroco a prendere decisioni vincolanti, il Consiglio non ha potere in questo ambito, svolge solo la funzione di aiuto e di sostegno, non è un organo a cui spetta l'amministrazione del patrimonio della parrocchia e non può sostituire il parroco nell'adempimento dei suoi doveri²¹.

Il CPAE dunque non ha potere né decisionale né deliberante, ma ha solo il compito di esprimere un parere o dare consenso previo alla decisione dell'amministratore, in questo caso il parroco²². Il can. 537 CIC non precisa se le

18. Can 1279 § 1 CIC. "L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore".

19. Can 1279 § 2 CIC.

20. L. Mistò, *I beni temporali della Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Roma 2004, s. 413-414.

21. M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, w: "Quaderni di Diritto Ecclesiale", 1(1988), s. 24-25.

22. *Vademecum della diocesi di Milano per l'amministrazione della parrocchia*, Milano 1994, s. 21. *Vademecum* sottolinea che: "Per comprendere la funzione consultiva del CPAE occorre fare riferimento alla natura della parrocchia come «comunità di fedeli» e non come associazione o società di persone. In quanto comunità, la parrocchia non è una persona giuridica collegiale (come un'associazione), nella quale ha rilevanza giuridica, sia pure spesso mediata tramite l'elezione di propri rappresentanti, la volontà dei singoli membri, ma è una persona giuridica non collegiale (cf. can. 115 § 2), di cui si è membri diversamente che nel caso di un'associazione o di un istituto religioso, non per propria scelta, ma per il solo fatto di essere battezzati e in comunione con la Chiesa cattolica e di risiedere all'interno del territorio parrocchiale, dove il parroco, parroco proprio di tutta la comunità (e non solo di chi partecipa alla vita parrocchiale), e garante della comunione con il vescovo, ha la responsabilità ultima anche in campo amministrativo. Nelle ag-

competenze del Consiglio siano limitate solo alle consultazioni o se sia anche necessario il suo consenso affinché il parroco possa prendere una decisione. Queste precisazioni devono essere incluse nelle leggi del diritto particolare. Ma non è chiaro perché si debba escludere la possibilità di dare un consenso. Anzi il codice stabilisce esplicitamente che un tale consenso è necessario per gli atti del vescovo, quando si tratta di amministrazione straordinaria (cfr. can. 1277) o di alienazione (cfr. can. 1292 §)²³. Nel caso della necessità di ottenere il consenso, il parroco è sempre tenuto a convocare il Consiglio, come quando vuole ascoltare il parere dei suoi membri, ma in questo caso la legge particolare può stabilire diversamente²⁴.

Si devono sempre, tuttavia, osservare le disposizioni del can. 166 CIC. La convocazione dei membri del Consiglio deve essere corretta e appropriata, affinché le informazioni sulla riunione arrivino loro in tempo: dunque deve essere fatta con giusto anticipo, in modo orale o scritto, con la determinazione della data e dell'ora, deve fornire informazioni sull'ordine del giorno e anche i materiali necessari per prepararsi alla riunione. Conformemente al can. 127 CIC per ottenere un voto favorevole è necessario ottenere la maggioranza assoluta, ovvero oltre la metà dei voti dei presenti.

I pareri e i suggerimenti dei fedeli, espressi nell'ambito della comunione ecclesiale nello spirito di vera unità, possono essere molto utili per giungere a una decisione ponderata e motivata. Diventano un vaglio concreto attraverso il quale i fedeli attuano la responsabilità che viene loro assegnata dal diritto-dovere di "manifestare ai pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa"²⁵.

Il CPAE si riunisce almeno una volta al trimestre (oppure una volta al quadrimestre), nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o lo chiedano in modo ufficiale almeno due membri del Consiglio²⁶.

Quando, per diritto particolare, è necessario il consenso del Consiglio, il parroco, se agisce contro la sua volontà, prende decisioni nulle. Nel caso in cui chiede un parere, affinché l'atto sia valido, deve ascoltare tutti. Si può ottenere il consenso esprimendo la propria opinione e approvazione, e ottenere un parere

gregazioni di fedeli a struttura comunitaria e non associativa non è conveniente che il consiglio abbia funzione deliberativa: è sufficiente un consiglio con funzione consultiva".

23. V. De Paolis, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici e i beni patrimoniali della parrocchia*, s. 283; P. Urso, *La struttura interna delle chiese particolari*, s. 440.

24. E. Sztarfrowski, *Podręcznik prawa kanonicznego*, I, Warszawa 1985, s. 236.

25. M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, s. 280.

26. M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, s. 32; L. Mistò, *I beni temporali della Chiesa*, s. 411.

rivelando opinioni dei singoli membri del Consiglio su un dato fatto e sul modo in cui verrà effettuata una data attività prima di intraprenderla.

Si tratta di permettere al parroco di avere una visione più ampia su una data questione prima di risolverla. Il parroco non è vincolato dal parere fornitogli dal Consiglio, ma nel caso in cui tutti si esprimano univocamente, non dovrebbe ignorarlo senza un importante motivo. A tal fine, il presidente può ordinare lo scrutinio segreto, per consentire a tutti la libera espressione di opinione. Quando lo richiede l'importanza del caso i consiglieri sono tenuti a mantenere il segreto²⁷.

Sotto l'aspetto organizzativo-legale il CPAE è un'unità organizzativa ecclesiastica senza personalità giuridica in senso stretto: nonostante venga istituita dalle autorità della Chiesa, può agire secondo il principio della soggettività collettiva (la quale ha come oggetto i diritti e i doveri delle persone fisiche che ne fanno parte)²⁸.

Conformemente al can. 537 CIC, il funzionamento del Consiglio è regolato da norme, le quali, in base alla loro fonte e ambito di applicazione, appartengono alla legge universale e a quella particolare, stabilita dal vescovo diocesano. Sembra che il can. 537 CIC non contenga il dovere legislativo secondo il quale il vescovo diocesano potrebbe emettere le norme per i consigli economici. Tuttavia, tali norme sono altamente richieste²⁹. Tale dovere viene imposto indirettamente al vescovo dal can. CIC 1276 § 2, il quale parla della necessità di impartire specifiche istruzioni che regolino l'amministrazione dei beni materiali.

Il vescovo, emanando gli statuti, può consultare il Consiglio presbiterale e il Consiglio diocesano per gli affari economici. Le norme che regolano il funzionamento dei consigli possono essere anche stabilite dalla Conferenza Episcopale, il che è possibile nel caso in cui tutti i singoli vescovi esprimano il loro consenso accettando l'attività della Conferenza a loro nome³⁰. In questo caso, la Conferenza deve agire in conformità al can. 455 § 2 CIC³¹. Le norme

27. M. Boarotto, *La parrocchia fra pastorale e diritto in Italia*, Urbaniana University Press 1991, s. 120-121; P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, s. 31-32; M. Żurowski, *Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem*, I, Warszawa 1979, s. 80-81.

28. P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, s. 18.

29. V. De Paolis, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici e i beni patrimoniali della parrocchia*, s. 284.

30. W. Góralski, *Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983*, w: „Prawo Kanoniczne” 32 (1989) nn. 1-2, s. 48.

31. „Perché i decreti di cui al §1 siano emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, e non ottengono forza obbligatoria se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati autorizzati dalla Sede Apostolica”.

simili possono emanate dai sinodi plenari e particolari in quanto è loro attribuito il potere legislativo³².

2. Le norme per l'istituzione del CPAE

Il can. 537 CIC impone ad ogni parrocchia la costituzione di un CPAE³³. Per comprendere sia l'obbligo che la natura di questo Consiglio, è opportuno attingere ad una norma analoga del can. 1280 che afferma: "Ogni persona giuridica abbia il proprio Consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti"³⁴.

Il canone 1280 parla del Consiglio di amministrazione o di due consiglieri di amministrazione, non dell'amministrazione, la quale viene regolata da altre norme: questo canone prevede già l'esistenza di un amministratore, al quale intende offrire un aiuto che abbia valore consultivo attraverso parere o consenso. Lascia però aperta la strada ad una duplice ipotesi: o la creazione di un Consiglio che operi collegialmente, a norma del can. 127 § 1, oppure la designazione di due consiglieri, a norma del can. 127 § 2. La differenza non consiste nella questione dei numeri, ma è di natura giuridica, non è indicato come due consiglieri potrebbero operare collegialmente e costituire una maggioranza e una minoranza³⁵. Rispetto al can. 1280, il can. 537 introduce una novità: per la parrocchia l'unica strada è quella del CPAE. La sua istituzione è obbligatoria. Ogni parrocchia, indipendentemente dal numero dei fedeli e dal patrimonio di cui dispone e quindi dalle sue possibilità economiche, è tenuta all'istituzione di tale organo. E' esclusa tuttavia la possibilità di nominare due consiglieri³⁶.

32. Can. 445 CIC; A. Giacobbi, *Strutture di comunione tra le Chiese particolari, w: Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 2001, s. 481-491.

33. A partire dalle fonti autentiche del canone 537, si può immaginare che, nello spirito del legislatore, il consiglio si iscriva in continuità con il "consiglio di fabbrica della chiesa", previsto nella CIC17 (cann. 1183 e 1184) L'attuale consiglio economico differisce tuttavia in due punti essenziali; da una parte è obbligatorio, similmente al consiglio economico diocesano (can 492 § 1), mentre la creazione del consiglio di fabbrica era lasciata discrezione del parroco; d'altra parte, la finalità del consiglio attuale non è più limitata all'amministrazione dei beni della chiesa parrocchiale, l'edificio stesso del culto e l'insieme dei beni afferenti a quest'ultimo. A. Borras, *La Parrocchia*, in *Diritto Canonico e prospettive pastorali*, Bologna 1997, s. 228.

34. M. Boarotto, *La parrocchia fra pastorale e diritto in Italia*, s.120.

35. N. Von Manh, *La parrocchia nella Chiesa comunione*, s. 62; L. Mistò, *I beni temporali della Chiesa*, s. 410; M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, s. 22.

36. V. De Paolis, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici e i beni patrimoniali della parrocchia*, 282; M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, s. 22; P. Urso, *La struttura interna delle chiese particolari*, s. 438.

Il CIC stabilisce dunque che il Consiglio deve essere istituito in ogni parrocchia eretta per legge, territoriale e personale. La parrocchia in forza di legge (*ipso iure*) ha personalità giuridica³⁷. Il Consiglio dovrebbe anche essere istituito nelle unità equiparate alla parrocchia, come nelle cosiddette quasi-parrocchie, a meno che il diritto non stabilisca diversamente³⁸. Tra la quasi-parrocchie sono incluse: espositure, vicariati indipendenti, filiali e altre organizzazioni (territoriali e personali) fondate in base al diritto diocesano.

Il dovere di istituire il CPAE spetta al parroco di ogni parrocchia, non è necessaria l'emanazione di un decreto esecutivo in materia da parte del vescovo. Tuttavia, se il parroco non adempie a questo dovere normativo impostogli dal diritto universale, allora il vescovo diocesano dovrebbe sollecitarlo emanando un decreto esecutivo. Occorre sottolineare che nel caso in cui il parroco non abbia istituito il Consiglio per gli affari economici nella parrocchia e i fedeli ne avvertono il bisogno, possono allora rivolgersi al vescovo chiedendo di sollecitare l'amministratore della parrocchia in tale questione³⁹.

3. I compiti del CPAE

Uno degli elementi di maggior rilievo dell'ecclesiologia conciliare è il notevole impulso dato alla partecipazione attiva di tutti fedeli e soprattutto dei laici, promuovendo il loro impegno in tutti gli ambiti della vita e nella realizzazione della missione della Chiesa, senza escludere quello economico-amministrativo⁴⁰.

Il primo compito del CPAE secondo il CIC è quello di collaborare, attraverso il Consiglio e l'azione, all'opera amministrativa del parroco e prestare aiuto al parroco, secondo le disposizioni del diritto universale e di quello particolare⁴¹.

Alla luce delle norme del diritto universale tra i compiti del CPAE sono inclusi soprattutto:

a) la preparazione del rendiconto delle entrate e delle uscite previste per l'anno tassativo⁴². Il diritto particolare può ordinare un'obbligatoria stesura del bilancio preventivo e determinare con precisione le modalità con cui deve

37. Can. 515 § 3 CIC; J.I. Arrietta, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, s. 465-466; P. Urso, *La struttura interna delle chiese particolari*, s. 395-396.

38. Can. 516 § 1 CIC; F. Coccopalmerio, *La parrocchia tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, Milano 2000, s. 79.

39. P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, s. 23.

40. M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, s. 277.

41. C. Bonicelli, *La comunità parrocchiale*, w: *Il Codice del Vaticano II "La parrocchia e le sue strutture"*, Bologna 1997, s. 109; F. Coccopalmerio, *La parrocchia tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, s. 255; L. Mistò, *I beni temporali della Chiesa*, s. 410-411.

42. Can. 1284 § 3 CIC; P. Urso, *La struttura interna delle chiese particolari*, s. 439.

essere preparato. Il vescovo può anche ordinare che il progetto di bilancio sia presentato al Consiglio pastorale parrocchiale per chiedere il parere in questione, come pure all'intera assemblea parrocchiale.

b) la presentazione annuale del rapporto all'ordinario del luogo⁴³ e ai fedeli⁴⁴. Il rapporto consegnato all'ordinario deve essere inviato al Consiglio diocesano parrocchiale per la revisione⁴⁵.

Gli altri doveri degli amministratori dei beni sono elencati nel can.1283-1286 CIC. Il primo incarica l'amministratore di redigere un inventario. Mentre il successivo stabilisce che tutti gli amministratori sono tenuti a svolgere il loro compito con diligenza di un buon pastore e in particolare:

a) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura siano non vengano persi o danneggiati, il che deve essere assicurato, nel caso ve ne sia bisogno, con adeguati contratti di assicurazione;

b) badare che la proprietà dei beni della chiesa sia protetta con mezzi giuridici validi secondo la legge dello Stato;

c) osservare le norme del diritto canonico e statale o emesse dal fondatore, donatore o dalle autorità competenti, e soprattutto cercare di agire in modo che la chiesa non subisca danni in seguito all'inosservanza delle leggi civili;

d) pagare gli interessi nei termini prestabiliti, dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca, badando che la somma principale prestata venga restituita;

e) riscuotere accuratamente in giusto tempo i redditi dei beni e i proventi e conservarli in modo sicuro; le somme riscosse devono essere impiegate secondo la volontà del fondatore o le norme giuridiche;

f) investire il denaro, avanzato dopo il pagamento delle spese e che può essere utilmente collocato, con il consenso dell'Ordinario e a vantaggio della persona giuridica;

g) gestire in modo dovuto i libri delle entrate e delle uscite;

h) alla fine dell'anno redigere il rendiconto amministrativo;

i) tenere in ordine, conservare e proteggere in un archivio i documenti e gli strumenti sulle quali si basano i diritti della chiesa o dell'istituto circa il patrimonio e depositare i loro originali nell'archivio della Curia.

Il can. 1286 CIC obbliga gli amministratori dei beni:

a) ad osservare accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;

43. Can. 1287 § 1 CIC.

44. Can. 1287 § 2 CIC; G. Dammacco, *I beni temporali nel Diritto Canonico*, w: "Prawo Kanoniczne" 43 (2000) nn. 3-4, s. 313-315.

45. C. Bonicelli, *La comunità parrocchiale*, s. 109.

b) a retribuire con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari.

c) ad osservare scrupolosamente, anche nei contratti di lavoro, le leggi dello Stato che regolano il lavoro e la vita sociale secondo i principi dati dalla Chiesa, cioè conformi alla dottrina sociale della Chiesa;

d) a dare una retribuzione giusta e onesta a coloro che, in base a un contratto, vengono assunti al lavoro, in modo che possano provvedere convenientemente ai bisogni propri e della loro famiglia. Le istituzioni ecclesiastiche possono dare ai loro dipendenti più di quanto sia stabilito dal diritto del lavoro, tenendo conto dei loro bisogni che possono essere diversi (religiosi, familiari, sociali, culturali).

Oltre all'assistenza nei casi elencati sopra, il CPAE ha il compito di sostenere il parroco anche nelle decisioni relative agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria⁴⁶. A questo punto occorre ricordare che il CIC introduce la seguente distinzione tra gli atti:

a) gli atti di amministrazione ordinaria – possono essere compiuti dall'amministratore ecclesiastico senza il previo ricorso all'autorità tutoria. Tra questi atti possono essere inclusi tra l'altro la riscossione dei proventi derivati dalla proprietà della Chiesa, gli affitti, il recupero dei debiti, il pagamento delle tasse e delle bollette, le spese ordinarie per la manutenzione degli edifici della chiesa e del personale, il mantenimento di un normale conto bancario, l'affitto e la locazione dei beni della chiesa per meno di 9 anni.

b) gli atti di amministrazione straordinaria⁴⁷ – sono attività che, per loro natura e le modalità di esecuzione superano gli atti di amministrazione ordinaria e l'amministratore prima di eseguirli dovrebbe ottenere un permesso dell'ordinario. Gli atti di amministrazione straordinaria sono tra gli altri: tutte le alienazioni, i contratti di affitto e di locazione per più di 9 anni, l'accettazione o il rifiuto di consistenti eredità; l'acquisto dei terreni (immobili agricoli); la costruzione dei nuovi edifici; la ristrutturazione e le grosse riparazioni di vecchi edifici; l'apertura del cimitero; la fondazione di una scuola o di un'altra istituzione; gli investimenti del capitale a lungo termine.

Dunque il compito che qualifica in modo del tutto particolare l'attività del CPAE è quello di esprimere un parere motivato sugli atti di straordinaria amministrazione⁴⁸.

46. P. Urso, *La struttura interna delle chiese particolari*, s. 440.

47. Can. 1281 § 1 CIC; Conferenza episcopale italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, Bologna 1992, s. 46-49; V. De Paolis, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, s. 146.

48. M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, s. 286.

4. La struttura del CPAE

Il can. 537 CIC non definisce in modo ben determinato la struttura del Consiglio per gli affari economici, stabilisce solo che debba essere composto da fedeli selezionati secondo le norme del diritto universale e particolare. Precisi regolamenti dovrebbero essere inclusi negli statuti (o in altre norme) emanati dal vescovo diocesano. A seconda del grado di complessità dell'amministrazione dei beni temporali in una data parrocchia, possono essere create delle sottocommissioni del Consiglio, come per esempio la commissione per il progetto di bilancio o per i beni immobili, per la raccolta dei fondi, ecc. Nella maggior parte dei casi la parrocchia è in grado di eseguire da sola tutte le operazioni economiche⁴⁹.

Il Codice non specifica chi debba essere il presidente del Consiglio. Tuttavia dai cann. (532 e 1279 § 1) si può trarre la conclusione che deve essere il parroco, perché è il rappresentante giuridico della parrocchia e l'amministratore dei suoi beni temporali⁵⁰, inoltre ha sempre l'ultima parola, in quanto il Consiglio non è un organismo autonomo. Le decisioni prese dal Consiglio per gli affari economici, senza la partecipazione del parroco in qualità di presidente, o contro la sua volontà, sono nulle e non hanno forza di legge⁵¹. La presidenza del Consiglio significa anche la convocazione delle riunioni secondo il calendario o a seconda delle necessità, la determinazione dell'ordine del giorno, il controllo della correttezza della redazione del verbale⁵².

Chi è membro del Consiglio economico? Oltre al parroco, membro di diritto⁵³, ne fanno parte alcuni fedeli: il canone 537 dice proprio *christifideles*; in altre parole, il Consiglio può essere composto di laici e chierici, segnatamente un diacono. Contrariamente a quanto disponeva il direttorio "Ecclesiae imago", il can. 537 come del resto anche il can. 492 § 1, non stabilisce che i membri del Consiglio economico debbano essere esclusivamente di sesso maschile. Possono dunque far parte del CPAE anche le donne. Il codice prevede che questi fedeli devono essere scelti secondo le norme stabilite dal vescovo diocesano⁵⁴.

49. F. Coccopalmerio, *La parrocchia tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, s. 256-257; P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, s. 23.

50. C. Bonicelli, *La comunità parrocchiale*, s.109; P. Urso, *La struttura interna delle chiese particolari*, s. 439-440.

51. A. Kokoszka, *Posłannictwo katolików świeckich w Kościele u progu Trzeciego Tysiąclecia*, w: „Currenda” 148 (1998) n. 4, s. 617.

52. P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, s. 28.

53. Can. 517.

54. A. Borrás, *La Parrocchia*, s. 229; M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, s. 24.

Dalla definizione contenuta nel can. 204 CIC⁵⁵ si può dedurre che non possono essere membri del Consiglio persone non battezzate, anche se competenti nell'amministrazione dei beni e neanche coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica con un atto ufficiale di abiura⁵⁶.

Conformemente a quanto dispone il canone 492 § 3 CIC per il Consiglio economico diocesano, sarebbe bene che le disposizioni diocesane stabilissero le incompatibilità per questo incarico, prima di tutto per quanto riguarda la questione di parentela con il parroco (fino al quarto grado compreso), la parentela per affinità, la professione (per esempio un bancario dell'istituto in cui sono collocati gli averi della parrocchia), il mandato pubblico (per esempio un consigliere comunale o l'amministratore)⁵⁷.

Quanto alla composizione del Consiglio economico, ne devono far parte almeno tre membri, compreso il parroco⁵⁸. Il diritto particolare ha più libertà di azione per determinare la durata dell'incarico dei fedeli chiamati ad assumerlo: per esempio tre anni⁵⁹ o cinque anni⁶⁰, con un mandato di preferenza rinnovabile per trarre il massimo vantaggio dalle competenze da essi maturate con l'esperienza⁶¹. Tutti i membri devono esercitare le loro funzioni "in nome della Chiesa" e in conformità alla legge come "onesti e fedeli amministratori" che vi si impegnano nel momento in cui assumono il loro incarico (can. 1283, 1°; cfr. can. 1284 § 1). Spetta al parroco la presidenza del Consiglio in virtù della sua qualità di amministratore (cann. 492 § 1 e 532; cf. can. 1279 § 1)⁶².

Le norme del diritto particolare dovrebbero specificare se il Consiglio debba venir sciolto nel caso di una parrocchia vacante. Sembra che la soluzione migliore sia quella di sciogliere il CPAE, in quanto, durante il periodo di vacanza, l'amministratore della parrocchia non ha bisogno di quest'istituzione. Inoltre il Consiglio è un organo consultivo e non può funzionare senza il parroco. Nel caso di cambiamento del parroco, il suo successore ha un'alternativa: può

55. "I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo".

56. Can 316 § 1 CIC.

57. C. Bonicelli, *La comunità parrocchiale*, s. 109; A. Borrás, *La Parrocchia*, s. 230.

58. Can 492 § 1 e 1280.

59. Can 1279 § 2.

60. Can 492 § 2.

61. L. Mistò, *I beni temporali della Chiesa*, s. 410-411; P. Urso, *La struttura interna delle chiese particolari*, s. 439-440.

62. L. Mistò, *I beni temporali della Chiesa*, s. 410-415.

lasciare il Consiglio esistente, oppure nominarne un altro nel tempo determinato dalla legge.

Nelle norme diocesane occorre prevedere anche il caso dello scioglimento del Consiglio, il che può verificarsi nel caso in cui il Consiglio non adempia ai doveri o superi le sue competenze. In tale situazione si deve anche stabilire il termine entro il quale bisogna istituire un nuovo Consiglio⁶³.

I candidati devono avere reali competenze in materia economica, conoscere bene il diritto civile. Ciò non significa che devono presentare i documenti che certifichino i loro titoli di studio conseguiti in campo di economia e diritto laico, sebbene siano anche richiesti. I candidati devono avere doti di integrità, onestà, il che, nel caso della gestione delle finanze è di primaria importanza. Inoltre, devono essere persone devote alla Chiesa e all'apostolato⁶⁴.

In realtà, non è sempre facile, soprattutto nelle parrocchie piccole, trovare dei fedeli "veramente esperti in economia e in diritto civile" secondo i termini del can. 492 § 1. È importante che i membri abbiano almeno le capacità minime necessarie per poter amministrare i beni della parrocchia come un "buon padre di famiglia"⁶⁵. In mancanza di veri e propri esperti, è giusto assicurare la partecipazione almeno occasionale di un esperto, nel caso vi siano delle transazioni importanti da predisporre⁶⁶.

A causa dell'esigenza di specifiche competenze, i membri del Consiglio non dovrebbero essere eletti dai parrocchiani, ma dal parroco, dopo un esame in base al quale si può stabilire se abbiano i requisiti necessari per svolgere quel tipo di lavoro. Il Consiglio economico non è un organo rappresentativo democraticamente eletto, ma un organismo consultivo. Nelle norme del diritto particolare dovrebbero essere incluse le disposizioni che determinino se la nomina deve essere approvata dal vescovo o deve essere comunicata alla diocesi nel tempo fissato dalla legge⁶⁷.

I membri del CPAE ricoprono una carica ecclesiastica. Per questo motivo, dovrebbero ricevere una lettera di nomina (can. 156). Possono anche essere obbligati a prestare giuramento con il quale si impegnano a eseguire il loro compito fedelmente e coscienziosamente nel modo determinato dalla legge

63. P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, s. 30.

64. M. Boarotto, *La parrocchia fra pastorale e diritto in Italia*, s. 121; C. Bonicelli, *La comunità parrocchiale*, s. 109; M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici*, s. 286.

65. Can. 1284 § 1.

66. A. Borras, *La Parrocchia*, s. 229.

67. Tamże, s. 229; P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, s. 29.

(can. 1283). Nel caso di rimozione di un membro dal Consiglio si devono osservare le procedure previste dai cann. 192-195⁶⁸.

In conclusione si può affermare che i postulati del Concilio Vaticano II relativi alla democratizzazione della Chiesa sono stati inclusi nel CIC, soprattutto nella determinazione dei diritti e dei doveri di tutti i fedeli, nella creazione e nella riforma degli organi collegiali all'interno della Chiesa, inclusi i consigli economici parrocchiali e nell'attribuzione delle competenze adeguate a questi organi. Il CPAE sembra essere dunque un organo scaturito dalle esigenze della vita, il che venne riconosciuto dall'autorità della Chiesa. È dunque espressione di una partecipazione attiva e consapevole dei laici nella vita della parrocchia e anche della loro responsabilità e della corresponsabilità con il parroco per il bene comune costituito dalla parrocchia.

Con l'istituzione del Consiglio il parroco riceve un aiuto e una migliore comprensione delle questioni delle quali è responsabile la parrocchia. Occorre tuttavia ricordare che proprio il parroco è l'unico rappresentante della parrocchia autorizzato ad amministrare il patrimonio della chiesa⁶⁹. Inoltre a differenza del Consiglio pastorale, il CPAE deve essere necessariamente costituito in ogni parrocchia.

La costituzione e il buon funzionamento del CPAE in ogni parrocchia non è certamente questione di carattere esclusivamente giuridico-formale. Anche in questo ambito, entrano in gioco diversi valori fondamentali per un'autentica vita ecclesiale. In stretta collaborazione con il parroco e gli altri organismi di partecipazione, i membri del CPAE possono dare il loro apporto per l'educazione a un sentire veramente ecclesiale anche in ambito amministrativo, tenendo viva tra i parrocchiani la sensibilità non solo in ordine ai bisogni della propria comunità, ma anche alle esigenze della Chiesa particolare e universale.

THE ROLE OF THE PARISH FINANCE COUNCIL IN THE LIFE OF THE PARISH

Summary

One of the main messages of the Second Vatican Council was to highlight that members of the laity not only constitute and shape the Church but, even

68. P. Kasprzyk - Z. Baranowski, *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, s. 23.

69. Can. 532 CIC. "Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288".

more importantly, have joint responsibility for it. The Church wants them to willingly respond to Christ's calling which encourages them to take responsibility for the Church (see: Pope John Paul II, Apostolic Exhortation "Christifideles laici", 2-3). The Canon Law from 1983 mentions two advisory bodies which may help the parish priest manage the parish. These are: the parish pastoral council (Canon 536 § 1) and the parish finance council (Canon 537).

The aim of this article is to discuss the competencies of the parish finance council which is obligatory in each parish, according to the Canon 537 of the Code of the Canon Law. This rule applies to every parish, both territorial and personal. The parish finance council does not have a legal identity, does not replace or cover for the parish priest in representing the parish, nor does it act on his behalf (Canon 532). It is an advisory body whose aim is to advise the parish priest on how to manage the assets of the parish. The duties and rules of membership of the council should be defined both in the common law and in the particular law issued by the bishop of the diocese.

Słowa kluczowe: Parafialna Rada do spraw Ekonomicznych, Kodeks Prawa Kanonicznego, parafia, rola świeckich w życiu Kościoła

Key words: Parish Finance Council, Code of the Canon Law, parish, role of the laity in the life of the Church

BIBLIOGRAPHY

- Arrieta J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997.
- Boarotto M., *La parrocchia fra pastorale e diritto in Italia*, Urbaniana University Press 1991.
- C. Bonicelli, *La comunità parrocchiale*, w: *Il Codice del Vaticano II "La parrocchia e le sue strutture"*, Bologna 1997, s. 83-118.
- Borras A., *La Parrocchia. Diritto Canonico e prospettive pastorali*, Bologna 1997.
- Calvi M., *Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici*, w: "Quaderni di Diritto Ecclesiale", 1 (1988), s. 20-33.
- Calvi M., *Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici: la parrocchia, Il Vangelo e i soldi*, w: *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa*, red. M. Rivella, Milano 2000, s. 271-289.
- Chiappetta L., *Il manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, Edizione Dehoniane -Roma 1997.
- Coccopalmerio F., *La parrocchia tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, Milano 2000.

- Codex Iuris Canonici, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II Promulgatus*, w: AAS 75 (1983-II), s. 1-317.
- Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, Edizione Dehoniane - Bologna 1992.
- Dammacco G., *I beni temporali nel Diritto Canonico*, w: "Prawo Kanoniczne" 43 (2000) nn. 3-4, s. 291-321.
- De Paolis V., *Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici e i beni patrimoniali della parrocchia*, w: *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, s. 267-288.
- Giaccobbi A., *Strutture di comunione tra le Chiese particolari*, w: *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 2001, s. 464-494..
- Giovanni Paolo II, *Allocuzione ai vescovi francesi dell'est in visita ad limina*, 30.I.1987, w: "La traccia" 8 (1987).
- Góralski W., *Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983*, w: „Prawo Kanoniczne” 32 (1989) nn. 1-2, s. 45-57.
- Kasprzyk P. – Baranowski Z., *Parafialna rada do spraw ekonomicznych*, Sandomierz 2001.
- Kokoszka A., *Posłannictwo katolików świeckich w Kościele u progu Trzeciego Tysiąclecia*, w: „Currenda” 148 (1998) n. 4, 611-621.
- Mistò L., *I beni temporali della Chiesa*, w: *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Roma 2004, s. 363-444.
- Przekop E., *Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II*, Olsztyn 1990,
- Redaelli C., *Il rapporto tra i due Consigli parrocchiali*, w: *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa*, red. M. Rivella, Milano 2000, s. 292-302.
- P. Urso, *La chiesa particolare e la parrocchia come soggetti dell'amministrazione di Beni temporali*, w: *I beni temporali della Chiesa*, Milano 1997, s. 129-155.
- Urso P., *La struttura interna delle chiese particolari*, w: *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, Roma 2001, s. 332-463.
- Schoupe J.P., *Elementi do diritto patrimoniale canonico*, Milano 2008.
- Sztafrowski E., *Podręcznik prawa kanonicznego*, I, Warszawa 1985.
- Von Manh V., *La parochia nella Chiesa comunione*, Roma 2009.
- Vademecum della diocesi di Milano per l'amministrazione della parrocchia*, Milano 1994.
- Żurowski M., *Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem*, I, Warszawa 1979.